



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
LIPARI**

**ORDINANZA N° 29/2011 del 08/08/2011
DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI
(TEL. EMERGENZA – NUMERO BLU: 1530)**

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LIPARI:

- RITENUTO necessario disciplinare l'attività balneare per i profili di sicurezza su di essa incidenti per effetto della navigazione da diporto e del traffico locale (passeggeri), dello sci nautico, degli altri sport acquatici e della pesca lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Lipari, che comprende il litorale dei Comuni di Lipari, S. Marina Salina, Leni e Malfa (ME);
- CONSIDERATA la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel Codice della Navigazione, per quanto attiene la tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare;
- CONSIDERATO che la Regione Sicilia provvede a regolamentare tutte le attività, connesse alla gestione delle aree del demanio marittimo utilizzato per scopi turistico - ricreativi;
- CONSIDERATA la necessità di aggiornare e sostituire la propria Ordinanza n°21/07 del 16-07-07;
- VISTA la legge 03.04.1989 n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO il DPR 28 settembre 1994 n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 Aprile 1989 n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca e salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e relativo Allegato;
- VISTA la Legge 14.07.1965, n. 963 e successive modifiche in materia di pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO il D.A. del 26.01.1991 della Regione Siciliana (regolamentazione della pesca sportiva nei Compartimenti Marittimi della Sicilia, e successive modifiche ed integrazioni.);
- VISTA la circolare n° 254 del 19 luglio 1989 dell'allora Ministero Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei : PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE ”.
- VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010 n° 133, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
- VISTA la circolare n° 5171242 del 07.05.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del soppresso Ministero Marina Mercantile che detta direttive sulla “Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione “ORDINANZE BALNEARI”, così come integrata dalle circolari n° 12 del 20.07.1994 e n° 22 del 10.04.1995;
- VISTA la Legge n°104 del 05.02.1992 relativa all'assistenza, alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTA la Legge Regionale del 1 settembre 1998, n° 17 relativa all' “istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane”.
- VISTA la Circolare 21 gennaio 1999 n° 1 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, relativa all'istituzione del Servizio di vigilanza delle spiagge libere siciliane, ai sensi della L.R. del 1 settembre 1988 n° 17;

- VISTO l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003 n°172 che, in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che stabilisce che le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento;
- VISTO il D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 con cui è stato approvato il nuovo Codice della Nautica da Diporto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 29/07/2008 n° 146 "Regolamento di attuazione" dell'art. 65 del D.LGS. 18/07/2005 n° 171 recante il Codice della nautica da Diporto;
- VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n° 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2 ° Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;
- VISTO: il D.P.R. n°470 del 08.06.1982 riguardante l'attuazione della Direttiva C.E.E. n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTO il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei;
- VISTO il Decreto del 15 Febbraio 2007 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana recante disposizioni relative alla stagione balneare;
- VISTA la propria ordinanza n° 49/2010 relativa ai fenomeni franosi che colpiscono le coste delle isole dell'Arcipelago Eoliano;
- TENUTO CONTO: delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dai Tecnici del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, regionale e comunale attestate dalle Ordinanze n. 30, 31,32, 33, 34, 35 e 36 datate 20/08/2010 e n. 39 in data 25/08/2010, a firma del Sig. Sindaco del Comune di Lipari;
- VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n° 34660 del 7/4/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTA: la L. R. n°15 del 29.11.2005 "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il dispaccio protocollo n.0201/13413-3 del 8/2/2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA l'Ordinanza n° 22/2004 del 13 maggio 2004 della Capitaneria di Porto di Milazzo,
- VISTA l'Ordinanza n° 26/2006 del 07/06/2006 della Capitaneria di Porto di Milazzo, che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTA l'Ordinanza n° 25/2009 del 07/05/2009 della Capitaneria di Porto di Milazzo, che disciplina i limiti di velocità di navigazione rispetto alla costa;
- VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 n° 327);
- VISTI gli artt. 27, 28, 59, e 524 del Regolamento di Esecuzione al citato codice (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328);

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare ha inizio il 1 Maggio e ha termine il 30 Settembre. L'eventuale prosecuzione dell'attività oltre tale termine è sottoposta comunque alla disciplina della presente ordinanza.

Per **struttura balneare** s'intende un esercizio commerciale posto su di un'area demaniale marittima dove il concessionario pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggi/locazione di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).

Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal Comune quali "Spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

Art. 2 - SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Nel corso della stagione balneare, presso tutte le strutture balneari e presso le spiagge adibite alla balneazione, individuate dai Comuni come spiagge libere, durante l'orario di apertura delle predette strutture, e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, devono essere predisposti i servizi di salvataggio, secondo le prescrizioni di cui alla Legge Regionale n. 17/98.

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito dello stabilimento balneare, sono stabilite dall'art. 4 della Legge Regionale n°17/98, ovvero *"gli esercenti attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale di almeno di due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN - Sezione salvamento"*.

Mentre le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione, sono stabilite dall'art. 2 della Legge Regionale n° 17/98, ovvero *"lungo le spiagge libere di propria pertinenza i Comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di 2 bagnini di salvataggio ogni 150 metri lineari e fino ad un massimo di 2 chilometri lineari. Il personale addetto alla vigilanza balneare deve essere munito di brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN- Sezione salvamento"*.

2. SEGNALAZIONI

Prima dell'orario di apertura e dopo l'orario di chiusura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile ed indicato, a mezzo di apposita segnaletica verticale, indicante l'assenza del servizio di vigilanza e salvataggio mediante la seguente dicitura **"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsiasi altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolari attenzioni, è onere del concessionario, o del competente Comune costiero, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il pericolo. In tal caso dovrà continuare a funzionare in quanto possibile e senza rischio per gli assistenti bagnanti, il servizio di salvataggio. E' raccomandato, inoltre, di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

3. DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito della struttura balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione sono le seguenti:

- a) un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, con divieto di impiego per altri usi durante l'orario destinato alla balneazione, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- scafo dipinto in rosso recante la scritta “SALVATAGGIO” in bianco riportata su entrambi i lati;
- n° 2 (due) salvagenti anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- n°1 (una) gaffa o mezzo marinaio;

È data facoltà all’ esercente di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, all’ unità navale destinata al servizio di salvamento, una moto d’ acqua (acquascooter) posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:

- dovrà essere preventivamente presentata all’ Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari formale istanza di utilizzo della moto d’ acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (*patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio*) del personale da impiegare; caratteristiche e dotazioni della moto d’ acqua;
 - polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell’ unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell’ espletamento del servizio di salvamento con l’ ausilio di tale tipo di natante;
- dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l’ atterraggio;
- le moto d’ acqua dovranno essere destinate esclusivamente all’ attività di salvamento e dovranno recare la scritta ben visibile “SALVATAGGIO” su entrambi i lati;
- le moto d’ acqua dovranno essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- le moto d’ acqua dovranno essere dotate di barella per il salvamento assicurata alla stessa moto d’ acqua tramite sganci;
- durante l’ uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo;

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

- b) N°1 (una) cima di salvataggio di mt. 200 (duecento) di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgi sagole in prossimità della postazione di salvataggio;
- c) N°2 (due) salvagente anulari omologati dipinti di rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di mt. 25 (venticinque) collocati in prossimità della postazione, in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;
- d) Pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le prescritte bandiere:
 - BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione;
 - BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio;
 - BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;
- e) Binocolo, megafono e un apparato ricetrasmittente a onde metriche (30 - 300 MHZ), VHF MARINO, sempre acceso durante lo svolgimento della attività balneare, e sintonizzato sul canale 16 di soccorso;
- f) Una torretta di avvistamento, da ubicarsi ogni 150 metri, in prossimità della battigia e in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo.

4. DOTAZIONI INDIVIDUALI E DOVERI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

4.1 DOTAZIONI:

Ciascun bagnino dovrà disporre di dotazioni individuali costituite da:

- a) maglietta rossa con scritta bianca “**SALVATAGGIO**”;
- b) galleggiante ovoidale “bay-watch” con sagola e cintura;
- c) fischiello;
- d) maschera, snorkel e pinne corte;
- e) giubbotto di salvataggio “lifejacket”;

4.2 DOVERI:

- a) Il bagnino di salvataggio, a norma dell’art. 359 C.P., nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.
- b) Egli è tenuto:
 - ⇒ a prestare il proprio servizio continuamente durante l’orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero segnalazione con la prescritta bandiera, qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore ai trenta minuti nell’arco della giornata;
 - ⇒ a presidiare la torretta di avvistamento;
 - ⇒ a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull’imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta maglietta**, riportante la dicitura “**SALVATAGGIO**” e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili presso la stessa postazione;
 - ⇒ a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell’Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
 - ⇒ a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
 - ⇒ a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
 - ⇒ a chiedere l’intervento della Forza Pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;

a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.

5. DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Presso ogni struttura balneare, il concessionario o il Comune per le spiagge libere idonee alla balneazione, deve predisporre un apposito locale da destinare a pronto soccorso. Detto locale, contraddistinto dalla scritta “**PRONTO SOCCORSO**”, e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, arredato con lettino, dovrà essere attrezzato con dotazioni sanitarie di primo soccorso costituiti da:

- a) n° 3 (tre) bombole di ossigeno, da 1 lt. ciascuna, senza riduttori di pressione;
- b) vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d’ossigeno;
- c) pocket-mask per respirazione bocca - naso – bocca;
- d) n°1 (uno) pallone “**AMBU**” od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- e) n°1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in corso di validità, fermo restando che la somministrazione di

medicinali è di esclusiva competenza di personale medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione;

- f) n. 3 cannule di respirazione bocca-bocca di differente misura;
- g) aspiratore portatile.

Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio a mezzo di apposita ambulanza attrezzata e posizionata nelle immediate vicinanze della struttura balneare o della spiaggia libera e a disposizione della stessa.

Art. 3 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La fascia di mare ampia massima **duecento** metri di fronte alle coste pianeggianti e **cento** metri di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione, salvo quanto espressamente richiamato nel successivo art. 4;
2. Il nuotatore che si trovi fuori dalle acque riservate alla balneazione, ha l'obbligo di segnalarsi con analoghi segnalamenti previsti da chi svolge attività subacquea;
3. Al limite (lato mare) di tale fascia, i responsabili delle "strutture balneari" devono posizionare un adeguato numero di gavitelli, di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, posti in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.
4. Analogamente devono procedere i Comuni per gli specchi acquei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno, ma frequentate dai bagnanti.
5. Qualora le Amministrazioni comunali non provvedano a porre in opera tale sistema di segnalazione, devono installare un'adeguata segnaletica verticale, ben visibile e redatta in più lingue (di massima italiana, inglese, francese, tedesco e spagnolo), con la seguente dicitura "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO**".
6. Qualora la configurazione litoranea dei fondali, non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, questi potranno essere posizionati ad una distanza minore, previa comunicazione all'Autorità Marittima.
7. I Comuni per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti ed i titolari delle aree in concessione, devono individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a metri 1,60 antistanti le spiagge dove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli/galleggianti.

Qualora i Comuni non provvedano a tale adempimento, gli stessi devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica verticale, ben visibile (eventualmente redatta in più lingue), con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. – 1,60) NON SEGNALATO**".

8. Nelle zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.30 e le 19.30 è vietato:
 - a) l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico, salvo i casi regolarmente autorizzati con concessione demaniale marittima;
 - b) il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi, tipo jole, pattini, mosconi, canoe nonché pedalò e simili, oltre che i mezzi per il soccorso in mare, fatta salva l'adozione di ogni necessaria precauzione ai fini della sicurezza della balneazione.

Gli altri mezzi nautici possono raggiungere la riva esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, ovvero, laddove questi non esistano, utilizzando remi o pagaie; per i natanti a vela e le tavole a vela il transito, in caso di assenza di idonei corridoi di ingresso/uscita, è consentito esclusivamente con le vele ammainate, o comunque in acqua.

- c) E' vietata l'evoluzione dei surf e dei kite-surf a una distanza inferiore a 50 mt. dalla zona di mare riservata alla balneazione. Inoltre, dove è appositamente segnalata la zona di mare riservata alla balneazione, è vietato il transito di qualsiasi unità navale ad una distanza inferiore a 50 metri lungo la fascia di mare parallela alla linea di posizionamento dei gavitelli di segnalamento di cui al comma 1.

- d) E' vietata la pesca professionale o sportiva ovvero ricreativa, entro la fascia di mare di cui al comma 1.
9. L'obbligo di cui al punto 2 resta in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

Art. 4 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

1. nell'ambito dei porti/approdi dei Comuni di Lipari, S. Marina Salina, Leni e Malfa.
2. nel raggio di cinquanta metri, dalle rotte di accesso/uscita delle navi dagli anzidetti ambiti portuali, nonché dalle strutture portuali di cui sopra;
3. negli specchi acquei compresi nel raggio di trecento metri dallo sbocco di scarichi fognari, quando nella zona non sia già vietata la balneazione con apposita ordinanza sindacale;
4. fuori dai porti, entro il raggio di duecento metri dalle navi militari e/o mercantili alla fonda, nonché dai pontili o passerelle d'attracco;
5. all'interno dei corridoi di lancio, *all'interno dei campi boe*, nonché ad una distanza inferiore ai 100 metri dai pontili galleggianti situati all'esterno delle strutture portuali;
6. In tutti gli altri tratti di mare interdetti alla balneazione con apposite Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni interessati, nonché nelle zone ove vigono le disposizioni di cui alla proprie precedenti ordinanze;
7. I Comuni interessati o i concessionari, sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue, per segnalare il divieto di cui ai precedenti punti .

Art. 5 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Lipari, dove è consentita la balneazione o, comunque, dove si svolgono attività connesse ad essa, fermo rimanendo l'applicazione dei limiti e divieti che verranno disposti dall'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, ai fini della sicurezza dei bagnanti e della balneazione in genere è vietato:
 - a) il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;
 - b) il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti;
 - c) lo svolgimento di giochi che possono recare danno o molestia a persone, quali palloni, tamburelli, frisbee, etc...; detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei prospicienti le spiagge fino ad una distanza di metri 25 dal limite acque sicure.
 - d) l'esercizio della pesca professionale e sportiva (anche subacquea) con qualsiasi mezzo o sistema per una distanza di duecento metri dalla battigia, e metri cento dalle coste cadenti a picco sul mare, limite entro il quale, comunque, le armi per la pesca subacquea debbono essere mantenute scariche;
 - e) l'esercizio di qualsiasi attività senza aver provveduto alla comunicazione di inizio attività come previsto dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo, ovvero, laddove previsto senza autorizzazione dell'Autorità Marittima, che si riserva di limitarne il numero ai fini della sicurezza dei bagnanti;
 - f) l'occupazione comunque effettuata, in modo da impedirne l'uso pubblico, della striscia di arenile larga cinque metri lungo la battigia del mare destinata al libero transito;
 - g) campeggiare;
 - h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ad in genere apparecchi di diffusione sonora, se ciò rechi oggettiva turbativa alla quiete pubblica;
 - i) gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
 - j) usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;

- k) effettuare pubblicità sia sulle spiagge, sia sullo specchio acqueo riservato ai bagnanti;
 - l) pulire arenili mediante uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione della competente Autorità. Sulle spiagge libere chiunque può sistemare ombrelloni e sedie a sdraio per uso esclusivamente personale; resta fermo comunque l'obbligo di rimozione dopo l'uso personale giornaliero e il divieto del loro posizionamento sia per conto terzi sia nella fascia di libero transito ovvero metri 5 dalla battigia;
 - m) occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli);
 - n) alle unità da traffico passeggeri di effettuare le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri nelle spiagge del Circondario Marittimo di Lipari, salvo i casi espressamente autorizzati da questa Autorità Marittima;
2. I divieti di cui ai punti **a, b, f, i, j, l, m, n**, restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
 3. Per ulteriori prescrizioni circa l'uso delle spiagge si fa rinvio al Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente che regola la materia.
 4. E' fatto obbligo ai titolari / gestori delle strutture balneari rispettare le ulteriori prescrizioni di cui al punto 3, la violazione di quest'ultime verrà sanzionata anche ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza;
 5. I concessionari ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti;

Art. 6 - DIPORTO NAUTICO

- 1) La circolazione di battelli, pattini ed altre unità similari è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari sotto la vigilanza dei concessionari, in modo che in caso di pericolo possono essere tempestivamente raggiunti dalle imbarcazioni addette al salvataggio. I mosconi devono essere provvisti di appositi tappi metallici a vite, a tenuta stagna, i limiti di navigazione di cui alla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo .
- 2) La disciplina dello sci nautico anche esercitato per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiate o da Soc. sportive, Enti balneari, Scuole di sci ed altri sodalizi, è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile modificato con D.M. 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, inoltre tale sport dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti della navigazione previsti dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo stabiliti ad una distanza non inferiore a mt. 500 dalla costa. Inoltre, lo sci nautico è vietato nei porti ed entro il raggio di 1 chilometro dall'imboccatura degli stessi nonché in tutti gli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivo igienico-sanitario.
- 3) Gli acquascooters sono disciplinati dalla propria Ordinanza vigente in materia, inoltre possono circolare nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti condizioni:
 - a) il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti (porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto), da corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo degli scooter acquatici, da campi boe o da piattaforme galleggianti;
 - b) l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - c) Gli acquascooters devono navigare esclusivamente in ore diurne ad una distanza minima dalla costa di metri 400 ed entro 1 miglio dalla costa (limite stabilito dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo);
 - d) I locatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
- 4) Per l'esercizio del paracadutismo ascensionale si rimanda alla propria Ordinanza vigente in materia. L'esercizio di tale sport è vietato ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa, nelle ore notturne e in presenza di condimeteo sfavorevoli (così come stabilito dalla vigente ordinanza in materia della Capitaneria di Porto di Milazzo);

- 5) Nelle zone frequentate da bagnanti, le unità a vela ed a motore, comprese quelle con propulsione a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, possono evolvere, transitare e sostare ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal limite dello specchio acqueo destinato alla balneazione ed opportunamente segnalato con gavitelli di colore rosso, posizionati dai responsabili delle strutture balneari e dai Comuni per gli specchi acquei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno ma frequentate dai bagnanti. E' altresì vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.

L'attraversamento delle zone vietate, non delimitate, può essere effettuato soltanto servendosi degli appositi corridoi per l'atterraggio e la partenza, con l'uso del motore al minimo dei giri a velocità comunque non superiore a tre nodi. Laddove detti corridoi non esistono l'attraversamento può avvenire solo con l'uso dei remi, pagaie o a braccia. Detti corridoi devono essere posizionati, ove possibile, perpendicolarmente alla linea di costa e installati e mantenuti in efficienza a cura dei Sodalizi/Enti/Circoli interessati che ne faranno richiesta all'Amministrazione concedente.

- 6) Impiego delle tavole con aquilone (Kitesurf):

L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età.

Durante l'utilizzo dei Kitesurf è **obbligatorio**:

- a) indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione;
- b) dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il Kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, mentre l'altra linea (di sicurezza) può essere vincolata alla persona per una lunghezza tale da consentire comunque lo sventamento dell'ala. Per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);

- c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

E' vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

- 6.1) **Navigazione con i Kitesurf**

Con il Kitesurf è **vietato**:

- a) navigare all'interno dei porti/approdi del Circondario Marittimo di Lipari, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e alla partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Lipari.

Art. 7 - VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1. Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dalla legge 25 marzo 1985 n° 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 9 luglio 2010 n° 133.
2. E' fatto tuttavia divieto di sorvolare per l'intero anno solare, le spiagge e gli adiacenti specchi acquei, le unità navali di qualsiasi tipo, nonché i porti/approdi del Circondario Marittimo di Lipari, con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (idrovolanti o mezzi anfibi in genere) e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.
3. In considerazione dell'assenza nelle acque dell'arcipelago eoliano, di idrosuperfici idonee, è altresì vietato, effettuare ammaraggi occasionali all'interno di aree portuali, ad una distanza inferiore a 500 mt. dall'ingresso dei porti/approdi dell'arcipelago eoliano, ad una distanza inferiore a 300 mt. dalle spiagge frequentate dai bagnanti ed a 100 mt. dalle coste a picco sul mare, ad una distanza inferiore a 500 mt. dalle navi in rada nonché lungo le rotte delle navi e dei mezzi veloci di linea.

Art. 8 - CORRIDOI DI LANCIO, CAMPI BOE E PONTILI GALLEGGIANTI

- 1) I concessionari, previo rilascio della concessione demaniale marittima da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dovranno delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore e a vela, a vela con motore ausiliario, nonché tavole a vela. I predetti corridoi devono, altresì, adeguarsi alle seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza di venti metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di venti metri, o potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
 - b) profondità non inferiore a trecento metri (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di venti metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.
- 2) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo. Le unità a motore devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque alla minima velocità che consenta il governo del mezzo nautico.
- 3) I concessionari dei Campi Boe, all'inizio dell'attività, dovranno posizionare ai quattro angoli di delimitazione del Campo boe, n° 4 gavitelli di colore giallo con installato sulla sommità un miraglio con forma ad "X" e aventi portata luminosa "1 miglio nautico" e caratteristica lampeggio: 0.5 – 3.5, comunicando le coordinate geografiche dei succitati segnalamenti marittimi all'Ufficio demanio di questa Autorità Marittima;
I gavitelli di segnalazione cui sopra non potranno essere utilizzati in alcun modo per l'ormeggio di natanti/imbarcazioni;
I gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - Di uguale colore comunque diverso da quelle di delimitazione (ovvero gialle);
 - Riportare la denominazione della ditta concessionaria;*Il posizionamento del campo boe dovrà essere conforme a quanto previsto dalla concessione demaniale anche per quanto concerne il numero dei gavitelli ove previsto.*
- 4) I concessionari dei Campi Boe e Pontili Galleggianti dovranno essere muniti di apparato ricetrasmittente ad onde metriche (30 - 300 MHz), VHF MARINO, sempre acceso durante lo svolgimento della attività balneare, e sintonizzato sul canale 16 di soccorso.

Art. 9 - NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO

1. Il noleggio e locazione delle navi e imbarcazioni da diporto deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 18 luglio 2005 n° 171 (Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art 6 della Legge 08.07.2003, n° 172);
2. Per i natanti da diporto vige il regolamento che disciplina l'attività di noleggio e locazione per gli usi ricreativi e turistici lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Lipari, approvato e reso esecutivo con Ordinanza vigente in materia emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Art. 10 - DISPOSIZIONI SPECIALI

1. AVVISO GENERICO DI PERICOLO POTENZIALE

A causa del potenziale pericolo rappresentato dall'instabilità dell'agglomerato roccioso sovrastante gli arenili e/o a picco sul mare e in considerazione dell'evento sismico che in data 16/08/2010 ha colpito l'arcipelago Eoliano ed in particolare le isole di Lipari e Vulcano, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e/o cose entro metri 100 (cento) dal ciglio delle scogliere a picco sul mare delle isole dell'arcipelago Eoliano, nonché dal piede delle scogliere retrostanti gli arenili delle zone costiere dove è evidente l'accumulo di materiale franato ed in particolare nelle località indicate con la propria ordinanza n° 49/2010.

È vietato, altresì, inoltrarsi nelle grotte naturali esistenti lungo le coste delle Isole dell'arcipelago Eoliano, con unità navali a motore, con motore in moto. (Ord. 49/2010 del 24.12.2010).

Art. 11 - NORME PUNITIVE

I contravventori alla presente ordinanza e alle normative alle quali essa rimanda sono punite, a seconda dei casi, in base alle vigenti leggi nazionali e regionali nonché dagli artt. 650 del codice penale e 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, dalla Legge 963/65, nonché ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 171/05 (Codice della Nautica da diporto) e dalle altre leggi speciali salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Altresì ove non siano assicurate le prescrizioni richiamate agli articoli 2 e 3 della presente Ordinanza, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, oltre ad essere applicate le sanzioni previste da questo articolo, in caso di gravi inadempienze, si applica, la chiusura immediata della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio di assistenza e di salvataggio.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e deve essere esposta all'ingresso di ogni struttura balneare e pontile galleggiante in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque.

La presente Ordinanza, nonché le altre Ordinanze e Regolamenti nella stessa richiamati, sono consultabili sul sito ufficiale delle Capitanerie di Porto all'indirizzo:

www.guardiacostiera.it/lipari/.

Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme previste per singola fattispecie.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore in data odierna e abroga la precedente ordinanza n° 21/2007 in premessa citata, nonché tutte le altre Ordinanze in contrasto con la presente.

Lipari, li 08.08.2011

**FIRMATO
IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Giuseppe DONATO**

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N°26/2006
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ART. 1 LIMITI DI NAVIGAZIONE DALLA COSTA

- 1.1 Nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre, nel Compartimento Marittimo di Milazzo, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalla battigia delle coste pianeggianti e di 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione.
- 1.2 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, nelle ore comprese tra le ore 08.30 alle ore 19.30, è vietato.
- il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che potranno impegnare tale zona purchè non arrechino pregiudizio alcuno alla balneazione. Da tale divieto sono esentati i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica n° 470 del 08 giugno 1982 e successive modifiche.
Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Le unità a motore o a vela - se non condotte a remi - dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
 - l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima; è consentito altresì il solo ancoraggio dei c.d. piccoli natanti, tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili.
 - le zone di mare prospicienti spiagge o litoranei non frequentati da bagnanti possono essere attraversate ai soli fini dell'atterraggio e/o dell'ormeggio o ancoraggio, dai mezzi indicati al precedente punto 1.2 a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa, prestando la massima attenzione.
 - è altresì vietato l'atterraggio dei Surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite-Surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari o in prossimità di spiagge libere frequentate da bagnanti.
In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti.
Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

ART. 2 – LIMITE DI NAVIGAZIONE PER DISCIPLINE PARTICOLARI

2.1 SCI NAUTICO

La disciplina di tale sport, non può essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa.

2.2 SCOOTER D'ACQUA

La navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 ed entro 1 miglio dalla costa.

2.3 PARACADUTISMO ASCENSIONALE (PARAFLY)

L'esercizio di tale sport è vietato ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa, nelle ore notturne e in presenza di condimeteo sfavorevoli.

ART. 3 - LIMITI DI NAVIGAZIONE PER I PICCOLI NATANTI

- 3.1 I piccoli natanti a remi nonché i natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e mezzi similari non possono allontanarsi più di 200 metri dalla costa, in ore diurne e con condizioni meteo favorevoli; dovranno in ogni caso evitare di arrecare pregiudizio ai bagnanti, prestando la massima attenzione.
- 3.2 Le tavole a vela ed i natanti a vela con superficie velica non superiori ai 4 metri quadrati possono navigare ad una distanza non inferiore ai 200 metri e non superiore a 1000 metri dalla costa, con condizioni meteo ritenute favorevoli; gli stessi potranno prendere il largo o atterrare sulle spiagge libere qualora non siano presenti bagnanti e dovranno manovrare con ogni possibile precauzione atta ad evitare l'avvicinamento agli stessi.

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N°25/2009
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINA

Premessa

Ai sensi dell'art. 1.1 dell' Ordinanza n° 26/2006 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre, nel Compartimento Marittimo di Milazzo, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalla battigia delle coste pianeggianti e di 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione.

Articolo uno

Ferme restando le ordinanze vigenti nei Circondari Marittimi di Milazzo e Lipari, durante la stagione balneare, le cui date di inizio e di fine sono stabilite annualmente dalla Regione Siciliana (1° maggio - 30 settembre), nell'ambito del Compartimento Marittimo di Milazzo, entro la fascia di mare ampia 1000 (mille) metri dalle spiagge e coste pianeggianti e 500 (cinquecento) metri dalle coste rocciose a picco sul mare, tutte le unità da diporto a motore dovranno moderare la velocità. In detta fascia di mare la navigazione dovrà svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con scafo in dislocamento.

Articolo due

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a secondo dei casi, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 del 18.07.2005 ovvero dall'art. 1231 del Codice della Navigazione.